



Seminario del 07.02.2019

# Flat Tax & Regime Forfettario

A cura di Tardio Dott. Antonio

# Flat Tax

- La “*tassa piatta*” con la sua **aliquota unica per tutti** nasce dalla legge di Bilancio 2019.

L'introduzione di una misura agevolativa che incrementa la crescita attraverso la diminuzione della pressione fiscale si concretizza con l'**estensione dei requisiti minimi per accedere al regime forfettario** già in essere.

dal 1.01.2019:

il **limite dei ricavi e dei compensi** viene innalzato a **65.000 euro**

l'**imposta sostitutiva** dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap è del **15%**.

Per le **start-up** l'aliquota è del **5%** per un quinquennio.

# Vecchi requisiti ante 2019

- **conseguimento di ricavi o compensi non superiori a determinate soglie variabili a seconda del codice ATECO**
- **sostenimento spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente**
- **Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non doveva essere superiore a 20mila Euro.**

Ai fini di tale limite non andavano considerati:

i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l'esercizio dell'impresa, arte o professione;

i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;

i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.


Rilevavano, invece, nel calcolo del limite:

per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;

per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato alla data del contratto di noleggio o comodato;

- per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.
- I beni utilizzati promiscuamente concorrevano al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata.

(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	45.000	<b>65.000</b>	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	60.000	<b>65.000</b>	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	40.000	<b>65.000</b>	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	30.000	<b>65.000</b>	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	25.000	<b>65.000</b>	86%
46.1	Intermediari del commercio	25.000	<b>65.000</b>	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000	<b>65.000</b>	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000	<b>65.000</b>	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	Altre attività economiche	30.000	<b>65.000</b>	67%



# Se si passa al regime forfettario nel 2019

## Bisogna Rettificare IVA

I contribuenti intenzionati a sfruttare il regime forfettario dovranno operare la rettifica della detrazione su beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, oltre che sui beni ammortizzabili.

L'IVA dovrà essere **rettificata in un'unica soluzione**,

- In particolare, l'obbligo investirà *«beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati»*
- Per i **beni ammortizzabili**, l'IVA detratta all'atto dell'acquisto diventa rettificabile qualora non sia ancora trascorso dal momento di entrata in funzione il termine di **5 anni**.

Non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.

Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente (16.03 per chi entra nel regime agevolato a decorrere dal 2019), escludendo in apparenza ogni possibilità di dilazione.

# Esempio rettifica Iva Auto Agenti

- Acquisto auto nel 2016

Costo auto 10.000 + iva 2200,00

<b>Anno di acquisto bene strumentale</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ammontare della rettifica in quinti</b>	<b>1/5</b>	<b>2/5</b>	<b>3/5</b>	<b>4/5</b>

**Iva rettificata  $2.200,00 / 5 \times 2 = 880,00$  entro il 16/03**

**Se auto superato periodo quinquennio no rettifica**

- Per i Beni ammortizzabili e beni immateriali, la rettifica IVA va eseguita se non sono passati più di 5 anni dalla data di entrata della loro messa in funzione, e 10 anni dalla data di acquisto o completamento di un immobile. Mentre non va eseguita la rettifica per i beni che hanno costo unitario non superiore a 516,46 euro e con coefficiente d'ammortamento superiore al 25%.

# Dal 2020 farà invece il suo ingresso l'imposta sostitutiva del 20%

per coloro che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi e compensi compresi **tra 65.001 e 100.000 euro**.

In questo secondo caso **non si tratterà però di una estensione dei limiti del regime forfettario**, ma di un'**aliquota unica** da applicare a redditi di impresa e di lavoro autonomo calcolati con le regole ordinarie del Tuir (art. 1, c. 17 Legge 30.12.2018 n. 145).

Per accedere al regime forfettario "rafforzato" occorre innanzitutto far riferimento ai ricavi conseguiti (regime di competenza per l'attività di impresa) e ai compensi percepiti (regime di cassa per il lavoro autonomo) nel 2018.

Pertanto, **chiunque non abbia superato la soglia dei 65.000 euro** nel 2018 e abbia diritto ad accedere al regime agevolativo, potrà usufruirne nell'anno successivo **qualunque sia l'importo** dei ricavi/compensi del 2019.

Per esempio, un lavoratore autonomo che nel 2018 ha percepito compensi pari a 50.000 euro, potrà applicare nel 2019 l'imposta sostitutiva del 15% anche a fronte di compensi pari a 200.000 euro. Chiaramente nel 2020 dovrà fuoriuscire dal regime, ma nulla vieta che nel 2021 possa rientrarsi, qualora nell'anno precedente i compensi siano inferiori alla soglia predetta.

Il limite dei 65.000 euro dovrà essere ragguagliato all'anno in caso di inizio di attività in corso d'anno, non dovrà tener conto dell'adeguamento agli **ISA** (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, dovrà essere verificato assumendo la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.



## Rimosse dal 2019 anche alcune cause ostative di accesso al regime:

- nessun limite infatti alle retribuzioni corrisposte a dipendenti e collaboratori
- eliminato qualsiasi riferimento al costo sostenuto in beni strumentali.
- Nessuna preclusione è poi prevista per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, indipendentemente dal reddito percepito.

Rimangono esclusi (come in precedenza) dal regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito, coloro che hanno come oggetto di attività la cessione di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi e residenti all'estero.

Dal 2019 viene vietato l'accesso anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari** di cui all'art. 5 del Tuir ovvero che **controllano direttamente o indirettamente** Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Escluse anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di Lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.